

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE SECONDA

composto dai magistrati:

dott. Rocco Misiti	Presidente
dott. Lucio Bochicchio	Giudice
dott. Eugenio Curatola	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

nel procedimento ex art.669 terdecies c.p.c. iscritto al
n.84787/2004 R.G. e vertente

T R A

**"MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA"**, in persona del Ministro pro tempore

"ISTITUTO COMPRENSIVO SAN NILO DI GROTTAFERRATA", in persona
del Dirigente Scolastico pro tempore

dom.ti in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici
dell'Avvocatura Generale dello Stato

- RECLAMANTI -

E

CARRUS WALTER

INGROSSO MARINA

in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla
minore Carrus Martina

elett.te dom.ti in Roma, Via Arrigo Davila n.89, presso lo
studio dell'avv.to Alfonso Amoroso e della dott.ssa Anna



Maria Cardona

- RESISTENTI -

Il Collegio, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

1 - Con ricorso ex art.700 c.p.c. proposto in corso di causa, Carrus Walter e Ingrosso Marina hanno chiesto di assicurare alla loro figlia minore Martina, affetta da grave handicap, "un apporto completo di ore di sostegno, per l'intera giornata scolastica".

Al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto che:

a) la figlia frequentava la scuola materna dell'Istituto Comprensivo "San Nilo" di Grottaferreta;

b) a causa de suo status, aveva la necessità di essere seguita a scuola, oltre che dalle insegnanti curricolari, anche da un insegnante di sostegno;

c) per l'anno scolastico in corso, alla minore erano state assegnate soltanto n.8 ore di sostegno, su 40 ore settimanali di frequenza;

d) la stessa A.S.L. aveva richiesto, invece, l'assegnazione di un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1.

Con provvedimento emesso il 30.10.2004, il giudice designato, accogliendo il ricorso, ha disposto che il "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" e la direzione didattica della scuola (attraverso ogni altro organo locale competente) provvedessero ad assicurare alla

minore "la presenza dell'insegnante di sostegno nella misura ritenuta congrua dall'Amministrazione sanitaria in venticinque ore la settimana".

Proponendo reclamo avverso tale provvedimento, le Amministrazioni interessate hanno dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.

2 - Le ampie argomentazioni esposte nell'ordinanza reclamata, da intendersi integralmente riportate in questa sede, devono essere pienamente condivise.

Al riguardo, possono solo essere aggiunte alcune considerazioni:

A) la sentenza n.204/2004 della Corte Costituzionale ha riaffermato il principio secondo cui "sono devolute all'A.G.O. tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la Pubblica Amministrazione; ribadendo il noto criterio di riparto della giurisdizione secondo la distinzione della situazione giuridica lesa (diritto soggettivo/interesse legittimo), la Corte ha specificato che - anche nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva - la giurisdizione del G.A. si giustifica esclusivamente in relazione alla circostanza che la Pubblica Amministrazione agisca come autorità.

Con la conseguenza che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle

controversie in materia di pubblici servizi può ritenersi conforme ai principi costituzionali nei limiti in cui, in tale materia "la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà riconosciuta dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale tuttavia presuppone l'esistenza del potere autoritativo: art.11 della legge n.241/90)".

In definitiva, la Corte Cost. ha affermato che: "va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.33, comma 1, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art.5 della legge n.1034 del 1971) ovvero relative a provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n.241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto dall'art.33, comma 2, lettere c e d)".

Nella fattispecie, non vertendosi in tema di



concessione di un pubblico servizio e pur volendo considerare incluso tra i "servizi pubblici" anche l'insegnamento scolastico demandato allo Stato, difetta un ambito autoritativo dell'intervento della P.A., tale da incidere sulla situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento al privato, degradandola a mero interesse legittimo; né può essere ravvisata, del resto, l'esistenza di provvedimenti adottati in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n.241/90, non risultando, anzi, neanche l'effettiva adozione di specifici provvedimenti da parte dell'Amministrazione (v., in tal senso, le puntuali osservazioni contenute nella motivazione dell'ordinanza reclamata).

La situazione giuridica soggettiva della persona disabile, peraltro, non può ritenersi condizionata all'esercizio del potere attribuito alla P.A. di organizzazione dell'attività scolastica pubblica.

La discrezionalità amministrativa, infatti, si esaurisce nella scelta degli strumenti ritenuti opportuni, dovendo l'Amministrazione assicurare inderogabilmente l'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art.13, III co. legge n.104/92) mentre l'organizzazione dei mezzi e del personale necessari a garantire l'effettività del diritto soggettivo dell'handicappato non può costituire ostacolo ed impedimento all'attuazione del diritto.

Le disposizioni contenute nell'art.40 della legge n.449/97 sono, al riguardo, particolarmente significative ("in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992 n.104 è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art.21, commi 8 e 9 della legge 15 marzo 1997 n.59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma" (nel presente giudizio, peraltro, l'Amministrazione non ha né allegato né dimostrato che sia stato ormai completato il numero dei dipendenti del comparto scuola, unico limite fissato dal primo periodo del comma 1 del citato art.40, e dalle successive norme modificatrici).

In conclusione, non può essere ravvisato, nel caso in esame, l'esercizio di una potestà discrezionale della P.A. sussistendo, a fronte di un diritto soggettivo del disabile, una attività vincolata della stessa Amministrazione, obbligata a dare piena soddisfazione del diritto vantato dai ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore.



B) Per quanto attiene alla misura temporale dell'intervento di sostegno in oggetto, va sottolineato che la stessa "A.U.S.L. ROMA H" ha ritenuto necessario "all'interno delle normali attività scolastiche, un intervento didattico di sostegno con deroga (rapporto 1/1) e presenza dell'Assistente educativa oltre quella di base" (v. certificazione del 22.5.2004).

Dalla nota del 18.10.2004 dell'"Istituto comprensivo San Nilo" risulta, inoltre, che per l'anno scolastico 2003/2004 la scuola dispone di un numero di cattedre insegnanti specializzati pari a 0,5 (organico di diritto) e 0,5 (organico di fatto) per un totale di 25 ore effettive, situazione ritenuta dallo stesso Istituto inadeguata alle effettive esigenze ("La scuola, alla luce dei bisogni per l'erogazione di un servizio più vicino alle reali necessità degli alunni, in sede di Collegio dei Docenti ha elaborato un progetto che prevedeva ulteriori risorse umane eccedenti la dotazione organica d'Istituto. L'istanza è stata presentata nei termini al CSA di Roma, ma non ha avuto esito positivo. Delle 25 ore di organico assegnato..10 ore sono usufruite dalla bambina M.C., che ha una frequenza di 36 ore settimanali..").

Per tutte le considerazioni sopra esposte, il reclamo proposto dal "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" e dall'"Istituto Comprensivo San Nilo di Grottaferrata" deve essere necessariamente respinto.

P. Q. M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 20.12.2007


IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 27.12.07

IL CANCELLIERE

Patrizia Colanante
